

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che i Seguiti e progetti di Legge sin qui presentate alle Camere dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze che incarichiamo di volerli e metterli in discussione.

Capo I.

Disposizioni preliminari

Art. 1°

La Lista Civile della quale il Re dovrà godere durante il suo Regno a termini dell'Art. 19 dello Statuto si componerà d'una dotazione in beni immobili ed in beni mobili e dall'assegnazione d'una somma annua sopra le Finanze dello Stato.

Capo II

Della Dotazione

in beni immobili ed in beni mobili

Art. 2°

La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi e fabbricati ed i terreni indicati nell'elenco seguente. A tutto altro presente che sarà ordinato dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili le loro dipendenze tutte e come risulteranno dal quadro che ne sarà formato a termini dell'Art. 1°.

Art. 3°

La dotazione in beni mobili comprenderà le opere, porce, pitture preziose, le statue e quadri comprati quelli della Reale Galleria e medaglioni, le armerie antiche ed altri oggetti d'arte, le biblioteche, il vasellame e gli oggetti tutti in argento d'oro, le biancherie e gli arredi ed effetti mobili d'ogni sorta esistenti nei Palazzi, Castelli, Fabbriche, Ville e Giardini edificati sul detto Regno, non che nei Guardacampi.

Progetto
N. 1.

Gli oggetti mobili della natura di quelli indicati qui sopra nel precedente articolo. Sittati negli immobili che giusta l'Art. 10 passeranno dalla Lista Civile al Demanio dello Stato formeranno parte della dotazione della Lista Civile.

Art. 4.

Il Re è autorizzato a Spese delle Finanze in unventario tanto dei beni stabili, ed anche proprio figurativo, quanto di tutti gli oggetti mobili che costituiranno la dotazione come al precedent. articolo.

Di questi mobili oggetti mobili che per l'uso sono soggetti a deterioramento, sarà fatta stima del loro valore.

Le dette inventarie sparsi ed estivi saranno istruiti in quattro esemplari e debbono essere conservati e firmati da un Membro rappresentativo saranno consegnati uno al Senato uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della Lista Civile per essere conservati nei propri archivi.

Capo III

Condizioni del godimento

Di beni costituenti la dotazione della Corona

Art. 5.

Non potrà fare ai Palazzi, ai Castelli, alle Ville, alle fabbriche e ai terreni costituenti la dotazione tutte quelle variazioni ampliazioni o diminuzioni che giustificherebbero necessitate per la loro conservazione e per loro abbellimento.

Art. 6.

Le spese tutte per la conservazione di beni tanto immobili quanto mobili di cui si componga questa dotazione saranno a carico della Lista Civile.

Art. 7.

Tutti i terreni parte della dotazione saranno soggetti alle disposizioni delle Leggi forestali in quanto possono convenire.

Nei tagli ordinarii sarà stabilito un tempo regolare periodico. Nei tagli straordinarii e per quelli d'alberi d'alto fusto dovrà riportarsi l'affetto al Ministero delle Finanze.

Capo IV.
Dell' Assegnazione d'un' annua
somma sopra le Finanze

Art. 8.

L'assegnazione sopra le Finanze per la Lista Civile del Re è stabilita nella somma di cinque milioni.

Art. 9.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Re.

Capo V.

Dei beni immobili e delle spese
che della Lista Civile pagheranno allo Stato

Art. 10.

I beni immobili passati dall'Arciduca Generale della Real Casa alla Lista Civile ed iscritti nell'ufficio Spuntio notato B. saranno da questa rimessi al Ducario di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'Ufficio notato A.

Art. 11.

Le spese iscritte nel quinquiesimo Spuntio notato C. le quali erano stimate nel Bilancio passato dall'Arciduca Generale della Real Casa e che passeranno quindi alla Lista Civile saranno trasferite da quelli in diversi Bilanci per lo Stato cui per loro natura debbono appartenere.

Capo VI.

Disposizioni diverse

Art. 12.

La costituzione della Lista Civile a termini della presente Legge avrà effetto cominciando dal Primo Gennaio mille ottocento cinquantasei.

Art. 13.

Fino al termine del corrente anno 1849 continuerà la Lista Civile sulla base della del decennio riservata per la

dal Magnanimo Re Carlo Alberto coll' art. 11 dello Statuto sotto
deduzione però di L. 12,000 per il prorata dal 1.° Aprile 77 a tutto
Dicembre prossimo delle L. 22,000 montare giusta lo specchio
inteso D. delle spese usate per la Città Civile e per lo Stato, ma
per altra parte saranno sopportate dalla Città Civile tutte
le spese relative al Magnanimo Re Carlo Alberto dall'epoca della di
lui abdicazione e continueranno pure per tutto l'anno medesimo
ad essere a carico della detta Città Civile tanto le spese tutte
riguardanti agli umorabili di cui all' art. 10 quanto quelle di cui
all' art. 11

Progetto
N.° 2.

Art. 1.°

La somma di lire 500,000 per il Sovario
della Regina Maria Teresa Francesca di Toscana vedova del
Magnanimo Re Carlo Alberto è stabilita nella somma di
cinquecento mila lire cominciando dal 29 Luglio 77
e continuando in venire durante la di lei vita

Art. 2.°

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi
ed in anticipazione di mesi in mesi alla persona che sarà
delegata dalla prefata Regina

Progetto
N.° 3.

Art. 1.°

La somma di lire 500,000 per l'appannaggio
del Principe Ferdinando Maria Duca di Genova è stabilita
nella somma di cinquecento mila lire cominciando dal 1.°
Aprile 1848.

Art. 2.°

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi
ed in anticipazione di mesi in mesi alla persona che sarà delegata
dal prefato Principe

Art. 3.°

È inoltre assegnato allo stesso Principe a titolo all'oggi
d'appannaggio il Palazzo detto del Genio in Torino in contiguità
al Palazzo Reale con tutte le sue dipendenze comprese fra queste
la parte delle riuoste e delle cucerie poste sul Bastione Verde
che si debbe rimanere aggregata.

Art. 4.°

Le Nobili d'ogni natura esistenti in detto Palazzo di

proprietà della Corona loro comprese nel suddetto appanaggio

Art. 5.

Il Principe appanaggiato potrà fare al suddetto Salario e sue dipendenze tutte quelle variazioni, ampliazioni e modificazioni che giudicherà convenienti per la loro utilizzazione ed abbellimento

Art. 6.

Le spese tutte per la conservazione, tenuta del suddetto Salario e delle sue dipendenze, quanto ai mobili di ogni natura e arredi rimangono a carico del Principe appanaggiato.

Art. 7.

Sarà formato a spese delle Finanze un inventario sia del suddetto Salario e sue dipendenze col relativo piano figurativo sia di tutti gli oggetti mobili esistenti in detto appanaggio e rispetto a quelle di tali mobili che per l'uso vanno soggetti a deterioramento sarà fatto l'ottimo del loro valore.

L'inventario, il piano e l'ottimo ora detti saranno estesi in quattro originali debitamente certificati e firmati da un Ministro responsabile saranno consegnate uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della Casa del Principe appanaggiato per essere conservati nei proprii archivi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dati a Napoli li 20 di Ottobre Anno 1849.

F. Ferrero Emanuel

M. G. G.

SESSIONE 1850

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

LETTA NELLA TORNATA DEL 19 MARZO 1850.

Appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

SIGNORI,

Nella tornata del 26 febbraio la Camera deliberava di sospendere la discussione dell'appannaggio proposto pel Duca di Genova sino a che fossero dal Governo comunicati i testamenti del Re Carlo Felice e della Regina Maria Cristina.

La Commissione adempiuto il vostro mandato, e deposti alla Segreteria i titoli di cui ebbe comunicazione, viene a sottoporvi una breve ma piena analisi di quanto risulta da questi documenti.

Il testamento del Re Carlo Felice fatto in Torino in data del 5, e deposto negli Archivi del Senato il 16 marzo 1825, aperto il giorno del di lui decesso 27 aprile 1851, istituisce erede universale la Regina Maria Cristina ad eccezione dei beni e terre annesse all'Abazia d'Altacomba lasciate ai Monaci della Regola di S. Benedetto, stabilimento che prescrive alla sua erede di portare a perfetto compimento.

Dopo molti legati di gioielli a Principi e Principesse, lascia al Duca di Genova la proprietà del Castello d'Agliè e beni annessi, riservatone l'usufrutto alla Regina. Oltre tre speciali legati per la complessiva somma di L. 24m. ai tre garzoni di Camera; lascia in genere a tutte le persone della sua Corte e del suo servizio gli stipendii e vantaggi allora goduti.

Il testamento della Regina Maria Cristina fatto in Roma in data del 24 febbraio 1840, e consegnato il 25 marzo stesso anno al notaio Giuseppe Porri in quella città, ed ivi aperto il 16 marzo 1849, contiene le seguenti principali prescrizioni.

Dopo aver disposto per i proprii funerali, suffragi anniversarii, ed elemosine, dichiara in modo generale di voler compiere a tutte le volontà e disposizioni del Re Carlo Felice e della Duchessa di Chiablese, autori del patrimonio, e dà speciale carico all'erede di eseguirle, quand'anche ommesse nelle sue tavole testamentarie, e nomina specialmente le pensioni ed annualità a norma di quanto risulta dai ruoli e bilanci di Torino e Roma.

Succedono poi legati particolarmente di gioie ai Principi e Principesse sue congiunte di sangue, e due lasciti perpetui uno di lire cinque mila annue alle Monache della Visitazione d'Annecy, ed altro di lire sei mila annue ai Monaci Cistercensi d'Altacomba, quali due oneri per altro non cominceranno a decorrere che quando il cumulo degli assegnamenti e pensioni antiche e nuove vengano a minorarsi.

Lega al Principe Vittorio Emanuele figlio primogenito del Re, la casa destinata per sua abitazione e della Corte presso Altacomba, e così la porzione di quel Convento, fuori della clausura, e trasmette al medesimo ed ai suoi eredi tutti i suoi diritti su detta Abbazia, in caso d'innosservanza dei pesi nella donazione espressi o di variata destinazione, raccomandandole il compimento di tutti i lavori progettati, con obbligo all'erede di somministrare le somme a tal uopo necessarie.

A tutte le persone della Corte, Nobile Casa ed Azienda, ed a quanti sono iscritti a suo servizio lascia gli stipendii, paghe, aumenti, pensioni e gratificazioni di cui si troveranno provvisti all'apertura della successione, ed ogni perdita debba esser risarcita dall'erede, ed il tutto sborsato nella Capitale dello Stato in cui i

non nazionali si stabiliranno. Conferma a tutte le persone di sua Casa e servizio l'aumento del decimo già prima d'allora fattole, estendendo questo vantaggio a tutte quelle che non fossero ancora ammesse a goderlo. Lega a tutti cui sopra un secondo eguale aumento del decimo onde abbia ciascheduno il quinto in più. Lascia inoltre l'alloggio a quanti se ne trovano provvisti senza la menoma restrizione, ai quali in ogni caso debba provvedere l'erede, che pagherà le spese di viaggio a non nazionali per restituirsi alla rispettiva lor patria.

Prescrive la continuazione delle beneficenze che risulteranno da nota firmata.

Al signor Conte Filiberto di Collobiano lega con termini onorevolissimi oltre il busto del Re Carlo Felice ed un carrozza con due coppie di cavalli, la proprietà dei due tenimenti di Ponticelli in Piemonte, e di Mezzana a Santa Cristina nel Cantone Ticino, franchi da ogni spesa di trascrizione e tassa di successione col solo peso di supplire in proprio per annue lire mille ad un'opera di beneficenza secondo la sua intenzione.

Alla fine del testamento e dopo l'apposizione della data è aggiunto di proprio pugno della Regina a favore del signor Conte di Collobiano il legato del Castello e tenuta d'Azzate in Lombardia trasmissibile al suo figlioccio Vittorio Collobiano.

Lascia al Collegio della Compagnia di Gesù di Roma l'utile dominio della villa detta Rufinella presso Frascati coll'annuo canone di scudi cento romani, e di tre funerali annui, riservando il dominio diretto della villa e d'ogni stabile annesso al Principe Vittorio Duca di Savoia, coll'esclusivo diritto di praticare scavi per ricerca d'oggetti d'antiquaria senz'obbligo di risarcimento, e cessando l'attuale ragione del Collegio Romano, vuole se ne consolidi l'utile dominio col diretto.

Proseguono cinque legati di oggetti mobili a tre Dame d'onore e due Scudieri di lire 18|m. coll'argenteria della *Toilette*, e Guardarobba alle tre cameriste, di lire 10|m. cogli oggetti di vestiario e teleria alle tre donne di Guardarobba, di lire 3|m. a ciascuno dei garzoni di camera, e di lire 2|m. ciascuno degli uscieri d'anticamera.

A tutti gli Impiegati delle sue Aziende lire nuove mille per cia-

scuno, più un ricordo che riceveranno dall'Esecutore; ed all'Intendente Lobetti lire mille d'aumento di pensione.

Libera tutti i contabili in guisa che niuno possa esser ricercato, autorizzando il suo Procuratore Generale ad accertare definitivamente ogni contabilità, e conferendoli autorità di liberare a suo giudizio, assolvendolo e liberandolo esso medesimo per ogni carico in seguito dell'avuta superiore direzione, ed anche per incumbenze confidenziali e riservate.

Lascia alla Principessa Teresa Cristina Maria, Infanta delle Due Sicilie, tutti i beni, argenterie ed effetti d'arte posseduti in Romagna e Napoli, compresi i fondi e capitali ivi situati ed impiegati, quali beni siano esonerati dai pesi di pensioni ed annualità impostivi dalla Duchessa del Chiabrese, o dal Re Carlo Felice, carichi che impone di adempiere all'erede.

Instituisce finalmente in erede universale il Principe Ferdinando Maria Alberto Duca di Genova. Nomina per esecutore testamentario il signor conte Filiberto di Collobiano, dispensandolo da qualunque obbligo di cauzione.

Tale è la pressochè compiuta analisi del testamento della Regina Maria Cristina, se non che deve aggiungersi che il signor Conte di Collobiano, con sua scritta del 27 marzo 1849, dichiarava, aver la Regina in via di fiducia inteso, ed in conseguenza disposto che i legati di stabili da essa a lui fatti..... fossero subordinati alla condizione che li redditi e prodotti de' medesimi debbano tuttavia rappresentarsi all'erede universale per anni tre successivi all'apertura della successione, o per quel tempo minore in cui non si troverà egli provvisto d'appannaggio.

Il loro complessivo prodotto sòmma a	L.	57,778	54
da cui devono dedursi per imposizioni	"	4,608	52
Rimangono	L.	<u>53,169</u>	<u>85</u>

La finquì espressa esposta minuta indicazione della tavola testamentaria non adeguerebbe lo scopo propostosi dalla vostra deliberazione del 26 febbraio, ove non fosse conosciuto l'ammontare preciso di questa eredità. Eccovi pertanto il quadro attivo e passivo della medesima.

ATTIVO

1. Annualità verso le R. Finanze. Interessi . . . L.	111,177 97	
2. Tenimento di Govone	26,173 75	}
3. Stabili sul territorio di Torino	59,500 "	
4. Tenimento delle R. Apertole	80,030 "	
5. Tenimento d'Agliè	31,474 12	
6. Corrispondenze temporarie dalla Lista Civile L.	16,280 68	
Totale dell'Attivo L.	524,636 32	

PASSIVO

1. Annualità gravitanti l'eredità di S. M. la Regina MARIA CRISTINA cioè:		
ancora a peso dell'eredità Chiabrese L.	35,812 "	}
gravitanti l'eredità della Regina "	148,627 91	
2. Anniversari ed assegnamenti pii L.	7,000 "	}
3. Pagamenti progressivi a tempo limitato ancor dipendenti da impegni della Casa di S. M. . "	6,144 "	
4. Vestiario pei famigli L.	29,000 "	
5. Medicinali	7,000 "	
6. Lingerie e mobili	2,000 "	
7. Spese ordinarie ed imposte per stabili	56,455 52	
8. Interessi di capitali dovuti	9,921 "	
9. Spese per l'amministrazione, Intendenza, Tesoreria ecc. . . . "	5,325 "	
10. Spese per l'appartamento in Torino, e R. Castelli "	7,545 "	
11. Spese straordinarie per stabili	12,359 30	
Totale passivo	322,189 75	

N. B. Sono a dedursi dalle spese ordinarie ed imposte per stabili portate in L. 56,455 52. L. 4,608 52 che cadono a carico del Legatario signor Conte Filiberto Avogadro di Collobiano.

L'esattezza delle somme costituenti l'attivo risulta dai titoli di credito, e dai contratti di locazione dei diversi poderi aventi pressochè tutti data anteriore al 1849. Quella dei carichi portati nel bilancio passivo appare dall'elenco individuale di tutti gli iscritti a partecipare ai lasciti e beneficenze, e dalla particolare designazione dei diversi oneri prescritti.

Basterà un leggero sguardo alle cifre finali per rilevare come per lunghi anni questa eredità non possa presentare che tenuissimo beneficio. Attualmente il ricavo ridurrebbesi a L. 7,055 31 (1), che egli è da notare che la categoria 11.^a di spese straordinarie in Ln. 12,559 50 non comprende che determinati oneri in parte contrattuali, nulla prevede per quelle riparazioni non annuali che per altro riescono nei vasti possedimenti di tratto in tratto indispensabili. Ritengasi inoltre che non sono portati a debito per ora i due lasciti perpetui di annue Ln. 11µm. alle Monache d'Annecy, ed ai Monaci d'Altacomba, che non cominceranno a decorrere che quando la cessazione d'altre pensioni vitalizie ne presenti il margine.

La Commissione non avrebbe creduto di presentarvi un compiuto lavoro, ove non vi rassegnasse l'entità del patrimonio privato, ossia dell'eredità Paterna spettante al Duca di Genova. Essa fu costò liquidata nella complessiva somma d'un milione di lire, e così nell'approssimativa rendita di Ln. 40µm. Dal complesso delle informazioni ricevute, la Commissione ha dovuto convincersi che nel determinare questa cifra, l'amor fraterno, ed i vincoli del sangue servirono di guida piuttosto che i stretti e giuridici calcoli di liquidatori e di forensi.

Signori; sotto i vostri sguardi stanno le sostanze tutte accumulate per successioni diverse dai due rami della famiglia di Savoia, modesto retaggio non superiore a molti privati patrimoni. La sto-

(1) Attivo	Ln. 324,636 52
Passivo	» 322,189 73
	<hr/>
	Ln. 2,446 79
A dedurre dalle imposte sui stabili pei beni del legatario	» 4,608 52
	<hr/>
	Ln. 7,055 31

ria giudicherà gli uomini, ma il paese vedrà non senza compiacimento che nel corso di più secoli, fra gli arbitrii d'un'autorità adulata da cortigiani, e senza limiti di freno civile, i Principi regnant serbarono quel pregio che è poi la suprema lode per quanti hanno avuto maneggio di pubblici affari, l'aver custodite pure le mani, il non aver usufruito il potere, o rivoltolo a domestici interessi.

Malgrado le sovra esposte condizioni dell'eredità della Regina Maria Cristina, la Commissione non ha creduto d'assumere l'iniziativa di alcuna variazione alla proposta del Ministero, e quindi persevera nel primitivo progetto con quelle stesse leggere modificazioni accennate nell'antecedente relazione.

VINCENZO RICCI *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

L'assegnazione sovra le Finanze per l'appannaggio del Principe FERDINANDO MARIA DUCA DI GENOVA è stabilita nella somma di annue lire trecentomila, cominciando dal 1.º aprile 1848

affirmato

Art. 2.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal prefato Principe.

affirmato

~~È inoltre assegnato allo stesso Principe a titolo altresì d'appannaggio, il palazzo detto del Genevese in Torino in attiguità al palazzo Reale, con tutte le sue dipendenze compresa fra queste la parte delle rimesse e delle scuderie poste sul Bastion verde che vi debbe rimanere aggregata.~~

Art. 4.

Li mobili d'ogni natura esistenti in detto palazzo ~~di proprietà della Corona~~ sono compresi nel suddetto appannaggio.

affirmato

~~Art. 5.~~

~~Il Principe appannaggiato potrà fare al suddetto palazzo e sue dipendenze tutte quelle variazioni, ampliamenti e demo-~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

È inoltre assegnato allo stesso Principe a titolo altresì d'appannaggio il palazzo detto del Genevese in Torino in attiguità al palazzo Reale, coi membri ed alloggi annessivi dal 1817 e con tutte le sue dipendenze, compresa fra queste la parte delle rimesse e delle scuderie poste sul Bastion verde che vi debbe rimanere aggregata.

affirmato

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

Il Principe appannaggiato potrà fare al suddetto palazzo e sue dipendenze tutte quelle variazioni che giu-

affirmato

lizioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione ed abbellimento.

Art. 6.

afferrato
Le spese tutte per la conservazione tanto del suddetto palazzo e delle sue dipendenze, quanto dei mobili d'ogni natura sovramentovati rimangono a carico pel Principe appannaggiato.

~~Art. 6.~~

Sarà formato a spese delle Finanze un inventario sia del suddetto palazzo e sue dipendenze col relativo piano figurativo sia di tutti gli oggetti mobili cadenti in detto appannaggio, e rispetto a quelli di tali mobili che per l'uso vanno soggetti a deterioramento sarà fatto l'estimo del loro valore.

L'inventario, il piano, e l'estimo ora detti saranno estesi in quattro originali, e debitamente certificati e firmati da un Ministro responsabile, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della casa del Principe appannaggiato per essere conservati nei proprii archivi.

dicherà convenienti per la loro conservazione ed abbellimento.

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 7.

Sarà formato a spese delle Finanze ed in contraddittorio dell'Intendente del patrimonio un inventario, sia del suddetto palazzo e sue dipendenze col relativo piano figurativo, sia di tutti gli oggetti mobili cadenti in detto appannaggio, e rispetto a quelli di tali mobili che per l'uso vanno soggetti a deterioramento sarà fatto l'estimo del loro valore.

L'inventario, il piano e l'estimo ora detti saranno estesi in quattro originali e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze, saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'Amministrazione della casa del Principe appannaggiato per essere conservati nei proprii archivi.

afferrato

afferrato

~~ranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'amministrazione della Lista civile per essere conservati nei proprii archivii.~~

e debitamente certificati e firmati dal Ministro di Finanze saranno consegnati uno al Senato, uno alla Camera dei Deputati, uno al Ministero delle Finanze, ed uno all'amministrazione della dotazione della Corona per essere conservati nei proprii archivi.

approvato

CAPO III.

Condizioni del godimento dei beni costituenti la dotazione della Corona.

Art. 5.

~~Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione, tutte quelle variazioni, ampliamenti o demolizioni che giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel loro abbellimento.~~

Art. 5.

Il Re potrà fare ai palazzi, ai castelli, alle ville, alle fabbriche ed ai parchi costituenti la dotazione tutte quelle variazioni, che giudicherà convenienti per la loro conservazione e pel loro abbellimento.

approvato

Art. 6.

~~Le spese tutte per la conservazione dei beni tanto immobili quanto mobili, di cui si compone questa dotazione rimangono a carico della Lista civile.~~

Art. 6.

~~Identico al qui contro~~
Emendamento facciano, 1° e 2° alinea.

M

Art. 7.

I boschi facienti parte della dotazione saranno soggetti alle prescrizioni delle leggi forestali in quanto può concernerli.

Art. 7.

~~Identico al qui contro~~

Pei tagli ordinarii sarà stabilito un turno regolare periodico.

approvato

M

Art. 6: Le spese tutte per la manutenzione e per la conservazione in buono stato dei beni tanto immobili quanto mobili, di cui si compone questa dotazione, rimangono a carico della Corona. Tuttavia i mobili, portati nell'inventario con epistola, potranno essere permutati o alienati a condizione di essere surrogati.

Art. 4° In quanto riguarda alla dotazione delle locazioni dei beni che formano la dotazione della Corona, si opereranno, avvece il caso di faccessione al debito, le disposizioni stabilite in materia di un= fatto dagli art. 306. e 307. del Codice Civile.

approvato

10
Pei tagli straordinari e per quelli d'alberi d'alto fusto dovrà riportarsi l'assenso del Ministro delle finanze.



CAPO IV.

Dell'assegnazione d'un'annua somma sopra le Finanze

Art. 8.

L'assegnazione sopra le finanze per la Lista civile del Re è stabilita nella somma di annue Lire. . . .

approvato

Art. 9. 10°

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi, ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dal Re.

CAPO V.

Dei beni immobili e delle spese che dalla ~~Finanza~~ passeranno allo Stato.

Art. 10. 11°

I beni immobili ~~passati~~ dall'Azienda Generale della Real Casa ~~alla Lista civile~~ ed iscritti nell'unito specchio notato B saranno da questa rimessi al Demanio di cui faranno parte insieme a tutti gli altri che non trovansi iscritti nell'elenco segnato A.

*I dotazione della Corona
I beni immobili successivamente*

Art. 9. 9°

L'assegnazione sopra le Finanze per la dotazione della Corona è stabilita nella somma di annue lire quattro milioni.

approvato.

Art. 9.

~~Identico al qui contro~~

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro~~

approvato

Art. 11. 12°

Le azioni attive, o passive relative alla dotazione della Corona, saranno

approvato

intentate e sostenute dal sovr'Intendente Generale della Real Casa.

approvato

Art. 11. 13.

Le spese inscritte nel qui unito specchio notato C, le quali erano stanziato nel bilancio passivo dell'Azienda Generale della Real Casa, e che ~~passarono~~ ~~quindi alla lista civile~~ saranno trasferite su quelli dei diversi bilanci passivi dello Stato cui per loro natura debbono appartenere.

approvato

XX

CAPO VI.

Disposizioni diverse.

Art. 12. 14.

La costituzione della ~~Lista civile~~ a termini della presente legge avrà effetto cominciando dal primo gennaio milleottocento cinquanta.

Dotazione della Corona

Art. 13.

Fino al termine del corrente anno 1849 continuerà la Lista civile sulla base stessa del decennio riservata per sé dal magnanimo Re CARLO ALBERTO coll'art. 19 dello Statuto, sotto deduzione però di L. 17,700 per il prorata dal 1.º aprile p. p. a tutto dicembre prossimo delle L. 25,600 montare, giusta lo specchio notato C delle spese cessate per la Lista civile e per lo Stato; ma per altra parte saranno sopportate dalla Lista civile tutte le

approvato

Art. 12.

~~Identico al qui contro~~

Continuano perciò di essere a carico della dotazione della Corona

XX *In ogni caso d'ora in avanti l'eccezione dei fidi per le spese servate da pensioni accordate dall'amministrazione della dotazione della Corona.*

Art. 13.

~~Identico al qui contro~~

approvato

Art. 14. 15.

~~Identico al qui contro~~

Per tutto l'anno regolata fino al termine dello stesso anno 1849. si ritiene la dotazione della Corona regolata sulla stessa base del decennio, ripartita per sé dal magnanimo Re Carlo Alberto coll'art. 19 dello Statuto, sotto deduzione però di L. 17,700 per il prorata dal 1.º aprile a tutto dicembre prossimo delle L. 25,600 montare, giusta lo specchio notato C, delle spese cessate per la dotazione della Corona e per lo Stato, ma per altra parte saranno sopportate dalla ~~Lista civile~~ ^{Corona} tutte le spese relative al magnanimo

[volta]

semplice

Le spese relative al magnanimo Re CARLO ALBERTO dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure per tutto l'anno medesimo ad essere a carico della stessa Lista civile tanto le spese tutte riguardanti agli immobili di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 11.

12

Spese relative al magnanimo Re CARLO ALBERTO dall'epoca della di lui abdicazione, e continueranno pure per tutto l'anno medesimo ad essere a carico della stessa Lista civile tanto le spese tutte riguardanti agli immobili di cui all'art. 10 quanto quelle di cui all'art. 11.

PROGETTO N.º II.

Art. 1.

L'assegnazione sovra le Finanze per il dovario della Regina MARIA TERESA FRANCESCA DI TOSCANA vedova del magnanimo Re CARLO ALBERTO è stabilita nella somma di annue Lire cinquecentomila, cominciando dal 29 luglio p. p., e continuando in avvenire durante la di Lei vita.

Art. 2.

Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimo ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla prefata Regina.

PROGETTO N.º III.

Art. 1.

L'assegnazione sovra le Finanze per l'appannaggio del principe FERDINANDO MARIA DUCA DI GENOVA è stabilita nella

PROGETTO N.º II.

Art. 1.

L'assegnazione sovra le Finanze per il dovario della Regina MARIA TERESA FRANCESCA DI TOSCANA vedova del magnanimo Re CARLO ALBERTO è stabilita nella somma di annue Lire cinquecentomila, cominciando dal 29 luglio p. p., e continuando in avvenire durante la ~~di lei vita e domicilio~~ nello Stato. *[Nota di il domicilio di lei]*

Art. 2.

Identico al qui contro

PROGETTO N.º III.

Art. 1.

Identico al qui contro

a appesato.

non è cancellato
effettivamente

Z